CAMERA DEI DEPUTATI N. 3122

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCAVALE, CONTE, GODINO

Norme per la concessione di un indennizzo per i beni perduti dagli esuli giuliani e dalmati nei territori non più appartenenti allo Stato italiano

Presentata il 15 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È comunemente noto che alla fine della seconda guerra mondiale la Conferenza di pace impose non pochi sacrifici all'Italia, che era stata alleata della Germania di Hitler, il più grave dei quali non può non essere considerato l'estesa mutilazione territoriale della Venezia Giulia, ai confini orientali del Paese.

Questa fu una dura pena inflitta al popolo italiano, ma in forma particolarmente dolorosa agli abitanti dei territori annessi dalla ex Jugoslavia, i quali, a seguito del cambio di sovranità, dell'obbligo dell'automatica acquisizione della cittadinanza jugoslava e dell'instaurato regime persecutorio nazionalcomunista, furono costretti all'esodo.

Su una popolazione istriana, fiumana e zaratina di 400-450 mila abitanti, ben 300-350 mila (lo stesso Tito aveva indicato il numero complessivo di 300 mila) furono coloro che abbandonarono tutto per trovare rifugio in Italia, nelle Americhe, negli Stati occidentali d'Europa e nella lontana Australia.

Il Trattato di pace del 10 febbraio 1947 assegnava così alla Jugoslavia 7.630 chilometri quadrati di territorio giuliano; a quel Trattato avrebbe fatto seguito, il 10 novembre 1975, l'Accordo di Osimo, con l'ulteriore assegnazione di restanti 529 chilometri quadrati di terra istriana, della cosiddetta Zona B, per cui dei 9.166 chilometri quadrati annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale 8.159 sono passati alla ex Jugoslavia, rimanendone all'Italia soltanto 1.007.

La ex Jugoslavia espropriò quasi tutti i beni delle persone fisiche e giuridiche ita-

liane situati nei territori ceduti dall'Italia in base al Trattato di pace e nella Zona B del Territorio libero di Trieste, il tutto in aperta violazione dello stesso Trattato di pace. Infatti, per quanto concerne i territori ceduti, l'allegato XIV del Trattato di pace (primo e terzo comma) stabiliva, all'articolo 9, il trattamento a cui dovevano venir sottoposti i beni italiani di quei territori, disponeva cioè che i beni dei cittadini italiani, i quali al 16 settembre 1947 (entrata in vigore del Trattato di pace) non erano permanentemente residenti nei territori ceduti, non fossero soggetti « a disposizioni legislative diverse da quelle che potranno venire eventualmente applicate in maniera generale ai beni di persone fisiche e morali di nazionalità straniera, e rispettivamente se di italiani permanentemente residenti nei territori ceduti al 16 settembre 1947 dovranno essere rispettati nella misura usata per quelli jugoslavi ».

Consapevole delle violazioni commesse allo scopo di costringere gli italiani all'esodo e di snazionalizzare così la Venezia-Giulia, la ex Jugoslavia stipulò con l'Italia due Accordi (uno del 23 maggio 1949 e l'altro del 23 dicembre 1950), con i quali si impegnò a pagare all'Italia una somma che, a conti fatti, sarebbe stata di circa 130 miliardi di lire del 1947 (corrispondenti a circa 17 mila miliardi di lire del 1994).

Inoltre, il Trattato di pace proibiva la compensazione del debito bellico italiano con i beni dei cittadini italiani nei territori ceduti (articolo 79, punto 6, lettera *f*).

In base all'articolo 79, la ex Jugoslavia poteva sequestrare solo i beni italiani – privati, parastatali e statali – siti nell'antico territorio jugoslavo fino alla concorrenza di 125 milioni di dollari, a cui ammontavano le riparazioni belliche che l'Italia doveva pagare alla ex Jugoslavia.

Invece, in violazione ai succitati punti del Trattato di pace, col terzo Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, tutti i beni dei cittadini italiani (anche quelli siti nei territori ceduti) vennero inclusi nel pagamento delle riparazioni belliche ed inoltre, sempre con tale Accordo (articolo 2, punto 3, secondo comma, il Governo italiano concordò che tutti i beni italiani sfuggiti (fino a quel momento) a misure restrittive sulla proprietà, cioè i beni cosiddetti liberi, dovevano essere assoggettati al trattamento cui sottostavano quelli jugoslavi.

In tal modo, alla millenaria proprietà degli abitanti italiani autoctoni venne tolta la difesa, cioè la particolare posizione giuridica riconosciutale dal Trattato di pace.

Al riguardo, bisogna rilevare che il Governo italiano, che liberamente aveva stipulato con la ex Jogoslavia il primo, secondo e terzo Accordo, aveva il dovere di definire ogni contrasto derivante dall'interpretazione del Trattato di pace, e mai doveva rinunciare a posizioni di diritto concesse dallo stesso Trattato, per poi accollare le conseguenze finanziarie (e morali) di tali rinunce agli esuli, colpevoli soltanto del fatto che la questione dei loro beni è stata forfettizzata, per comodità e per conveninza dei due Stati (Italia e ex Jugoslavia), con le questioni politiche e finanziarie pendenti tra i due stessi Stati, e tutto ciò, ripetiamo, in aperta violazione del Trattato di pace.

La cessione della particolare posizione giuridica dei beni italiani nei territori ceduti – assicurata dal Trattato di pace – non ha avuto finora alcuna contropartita per i loro proprietari.

Anzi, con il terzo Accordo il Governo italiano si è interposto fra i proprietari esuli e la ex Jugoslavia, privandoli così della possibilità di ricorso alla Corte di giustizia internazionale de L'Aja o in altra sede di giustizia nazionale o estera, compresa quella jugoslava.

Ai proprietari dei beni italiani nei territori ceduti, liquidati così dal Governo italiano, è derivato solamente un « teorico » diritto soggettivo perfetto all'indennizzo, cioè un diritto che i beni siano indennizzati integralmente – al loro reale valore – dal Governo italiano (Corte suprema di cassazione - sezione unite civili; sentenza 18 settembre 1970, n. 1549).

Finora, invece, gli esuli hanno ricevuto solo delle briciole di indennizzo.

Le suesposte considerazioni sono riferibili anche ai beni abbandonati nella Zona B, con l'aggravante che qui la disponibilità

delle proprietà italiane è venuta a mancare per un atto deliberatamente e liberamente compiuto dal Governo italiano (il Trattato di Osimo) e non per causa di forza maggiore (*Trattato di pace imposto all'Italia*).

Come è noto, il Trattato di Osimo è risultato senza alcuna contropartita per l'Italia ed ha, invece, assicurato molti vantaggi alla ex Jugoslavia.

Ma veniamo, in particolare, ai beni italiani espropriati in Zona B.

Qui il Governo italiano ha avuto un comportamento palesemente contraddittorio. Infatti, nell'introduzione dei vari articoli del Trattato di Osimo si parla di « rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà », di « lealtà al principio della protezione, la più ampia possibile, dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, dei Patti universali dei diritti dell'uomo », eccetera.

Fin qui pareva che l'Italia stesse per concludere un trattato con una nazione occidentale democratica e civile e che i beni dei cittadini italiani sarebbero stati tutelati, come avviene in una qualsiasi nazione dell'Europa unita.

Invece, già all'articolo 4 si verifica un'incredibile contraddizione con l'avallo a tutti gli espropri illeciti di beni italiani commessi dal Governo comunista jugoslavo « a partire dalla data dell'ingresso delle Forze armate jugoslave nel suddetto territorio ».

Cioè si riconoscono ufficialmente da parte italiana tutti gli espropri abusivi commessi dagli jugoslavi in Zona B, sulla quale fino alla firma del Trattato di Osimo la ex Jugoslavia non aveva la sovranità.

Al riguardo, è da tenere presente che i proprietari di beni in Zona B — destinata dal Trattato di pace a far parte del Territorio libero di Trieste — avevano la legittima aspettativa che il loro patrimonio immobiliare sarebbe stato tutelato da un nuovo Stato, il Territorio libero di Trieste.

Quindi, il Governo italiano, nel « regalare » la Zona B alla ex Jugoslavia avrebbe perlomeno dovuto pretendere l'inserimento di una clausola per tutelare le proprietà dei suoi cittadini, come ad esempio la seguente: « Tutti i beni dei cittadini italiani rimarranno di proprietà degli stessi e quei beni che dovessero essere stati oggetto di misure restrittive della proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari italiani prima della ratifica del presente Trattato ».

Invece, con lo stesso Trattato di Osimo, il Governo italiano ha dato una copertura di legittimità a tutti questi espropri abusivi, privando, anche in questo caso, i cittadini italiani della possibilità di ricorso alle Corti di giustizia nazionali ed internazionali.

È vero che l'articolo 4 del Trattato di Osimo prevedeva un indennizzo « equo e accettabile dalle parti » per i beni italiani espropriati in Zona B ed anche l'eventuale restituzione di una parte degli stessi. Ma tutto ciò è rimasto lettera morta, tanto è vero che, dopo vent'anni dalla firma del Trattato, questi beni non sono stati né indennizzati, né restituiti.

La nostra proposta di legge, quindi, sarà utile anche per offrire dei dati di riferimento per l'indennizzo totale « equo e accettabile » dei beni italiani nazionalizzati (abusivamente) in Zona B e mai restituiti, dati che evidentemente non erano a disposizione della Commissione che nel 1983 ha stipulato con la controparte jugoslava un irrisorio indennizzo globale di soli 110 milioni di dollari, vale a dire circa 330 lire al metro quadrato di terreno con sopra quanto edificato, cioè compresi alberghi, case, fabbriche, cantieri, eccetera!

Le pratiche giuliane d'indennizzo giacenti al Ministero del tesoro nel dicembre del 1987, secondo la comunicazione data ad un senatore della Repubblica dall'onorevole Giuliano Amato, erano così riassumibili:

per beni nei territori ceduti: pratiche 24.271;

per beni nell'ex Zona B: pratiche 10.359.

Totale: 34.630.

I beni, sia dichiaratamente nazionalizzati, confiscati che comunque sequestrati, o abbandonati, sono — ai fini pratici — la *même chose*.

Si eliminerebbe ogni possibile confusione, emersa di frequente negli ultimi tempi, adottando un unico termine: come ad esempio quello di beni italiani perduti in Jugoslavia.

Dopo mezzo secolo di vane attese e di delusioni la questione di un indennizzo equo e definitivo non può essere risolta con una nuova elemosina e ciò senza tener conto che per gli esuli lo Stato italiano è obbligato dal Trattato di pace a definire, una volta per sempre, la materia.

Non vanno dimenticate le lunghe attese, la perdita degli interessi maturati, la perdita forzata della terra natia, del lavoro, di relazioni commerciali e personali, la difficolta incontrata per inserirsi in una societa nuova, spesso ostile.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, per la determinazione del coefficiente equo e definitivo di rivalutazione del prezzo dei beni del 1938, prevede l'applicazione del coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica.

L'articolo 2 fissa l'equo prezzo medio nell'anno 1938 in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni, in base al quale sono stati corrisposti finora gli indennizzi, essendo stato accertato che i prezzi medi generali al valore 1938 applicati d'imperio dell'amministrazione dello Stato corrispondono mediamente al 65 per cento dei prezzi effettivi.

Con l'articolo 7 si intende favorire i piccoli proprietari (con valore dei beni fino a 200 mila lire nel 1938), che costituiscono l'88,74 per cento circa del numero delle pratiche dei beni abbandonati, corrispondenti solo al 20,76 per cento del valore totale dei beni stessi, rispetto ai medi e grandi proprietari (con valore dei beni superiore a 200 mila lire nel 1938). Questi beni, medi e grandi, costituiscono solo l'11,26 per cento del numero delle pratiche, ma ben il 79,24 per cento circa del valore complessivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace e nella Zona B del Territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, ed alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, è corrisposto dal Ministero del tesoro l'indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938, moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero il rapporto tra i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra, il maggio 1940, stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1938 al maggio 1940.

2. Gli indennizzi corrisposti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi di cui al comma 1, sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito dal medesimo comma.

ART 2.

1. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, è fissato in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni

stessi, in base al quale sono stati corrisposti gli indennizzi di cui al citato articolo 1.

ART. 3.

1. Ai titolari dei beni di cui all'articolo 1, è altresì corrisposta, in modo separato, l'accumulazione degli interessi calcolata:

a) su un capitale pari all'ammontare dell'indennizzo definitivo, di cui all'articolo 1, dal quale vanno detratti, dalla data delle loro liquidazioni, gli indennizzi già corrisposti;

b) in base al tasso legale;

c) per un numero intero di anni, omessa la frazione dell'ultimo anno;

d) a decorrere dal 16 settembre 1947, per i beni sottoposti da parte jugoslava a nazionalizzazione od a riforma agraria o ad ogni altra misura generale o particolare limitativa della proprietà, nonché per i beni i cui titolari non erano al 16 settembre 1947 residenti permanentemente nei territori ceduti alla Jugoslavia o nella ex Zona B del Territorio libero di Trieste;

e) con inizio dal giorno di iscrizione all'anagrafe del comune di prima sistemazione o in un campo di raccolta profughi, negli altri casi. Tale inizio non può essere, in alcun caso, precedente al 16 settembre 1947;

f) con termine nel giorno di deliberazione di liquidazione dell'indennizzo definitivo da parte del Ministero del tesoro.

ART. 4.

1. Il pagamento degli indennizzi definitivi e degli interessi previsti dagli articoli 1 e 3, è effettuato in contanti o in titoli di Stato, a discrezione del Ministero del tesoro.

ART. 5.

1. Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le domande già pre-

sentate ai sensi delle leggi di cui all'articolo 1.

ART. 6.

1. Le somme riguardanti gli indennizzi definitivi di cui agli articoli 1 e 2, non sono da considerare reddito tassabile e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa.

2. Le somme di cui al comma 1, inoltre, non concorrono a determinare il patrimonio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.

3. Le somme e gli indennizzi già corrisposti ai sensi delle leggi di cui all'articolo 1, sono esenti dall'imposta di successione.

ART. 7.

1. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli accertamenti già acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i beni con valore stimato nell'anno 1938 fino a 200 mila lire.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3122
Lire 500